



Avviso 3 aprile 2017

Istruzioni compilazione 5 per mille anno 2017*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca

Ufficio V

Cerca negli Atti Ministeriali

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Si comunica che dalla data del presente avviso e fino al 30 aprile 2017 sarà consentita l'iscrizione al 5 per mille 2017 agli Enti della ricerca scientifica e dell'Università che non risultino già compresi negli elenchi definitivi dell'anno 2016 così come individuati ai sensi dall'art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 23 aprile 2010.

Pertanto, i soli enti che non siano stati inclusi nei suddetti elenchi e che volessero partecipare al riparto per l'anno 2017, dovranno perfezionare, come richiamato dal DPCM 23 aprile 2010, l'iscrizione per via telematica utilizzando il prodotto informatico disponibile all'indirizzo <http://cinquepermille.miur.it>, attraverso l'inserimento dei propri dati identificativi (Codice fiscale), da compilare in tutte le sue parti.

Si rammenta inoltre che i documenti necessari all'iscrizione, compreso lo statuto dell'ente, vanno ricondotti all'interno della piattaforma allo scopo costituita, unitamente agli allegati 3 e 4 che dovranno essere firmati separatamente dal Legale Rappresentante dell'ente con Firma digitale o con la propria Firma autografa dopo averne effettuato la scansione.

Si ricorda che a partire dal 2017, tutti gli enti che sono stati inseriti negli elenchi dei beneficiari ammessi al riparto dal Miur, non dovranno più presentare la domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 6 bis riguardante la semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille, in quanto con l'introduzione del DPCM 7 luglio 2016 pubblicato in GU Serie Generale n. 185 del 9 agosto 2016 è stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Restano confermate tutte le altre disposizioni richiamate nel DPCM 23 aprile 2010, ivi compreso l'obbligo della rendicontazione delle somme come previsto dall'art. 12 del medesimo DPCM come modificato dall'art. 3 comma 1 del DPCM 7 luglio 2016, e dall'art. 13 relativo alle Modalità di recupero dei contributi erogati previsto all' art. 5 comma 1 del richiamato DPCM.

Maggiori indicazioni sono riportate nel Menu Raccomandazioni e informazioni accessibili in qualsiasi momento dalla piattaforma del Ministero.

Roma, 3 aprile 2017Il Dirigente
Melissa Valentino